

## **Legge - 23/12/1978, n. 833**

### Epigrafe

Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 360). -  
Istituzione del servizio sanitario nazionale (1) (2) (3) (4) (5) (6). (RIFORMA SANITARIA)

(1) Il D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124 ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime di esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo l'abrogazione (art. 8) di tutte le precedenti norme in materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non esplicitamente confermate. Pertanto il presente provvedimento deve intendersi soppresso nella parte in cui disciplina tali forme di partecipazione ed esenzione a far data dal 1° maggio 1998.

(2) Con D.P.R. 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484, sono stati approvati i regolamenti recanti, rispettivamente, la disciplina concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale e la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

(3) La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria" ex art. 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42.

(4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, D.lgs. 300/1999, cit.).

(5) In luogo di Ministro/Ministero per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(6) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62.

## **TITOLO I**

### **IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

## **CAPO III**

### **PRESTAZIONI E FUNZIONI**

#### **ARTICOLO N.46**

Mutualità volontaria.

La mutualità volontaria è libera.

È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.